

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE

STATUTO
COMUNALE

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Autonomia
- Art. 3 Finalità e compiti
- Art. 4 Sede
- Art. 5 Segno distintivo
- Art. 6 Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI COSTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 7 Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze
- Art. 8 Consiglieri comunali – convalida – programma di governo
- Art. 9 Funzionamento – decadenza dei consiglieri
- Art. 10 Sessioni del consiglio
- Art. 11 Uso del dialetto sloveno locale
- Art. 12 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 13 Commissioni consiliari
- Art. 14 Indirizzi per le nomine e le designazioni

CAPO II GIUNTA E SINDACO

- Art. 15 Elezione del Sindaco
- Art. 16 Linee programmatiche
- Art. 17 Dimissioni del Sindaco
- Art. 18 Vice sindaco
- Art. 19 Delegati del Sindaco
- Art. 20 Competenze del Sindaco quale organo di amministrazione
- Art. 21 Competenze organizzative del Sindaco
- Art. 22 Competenze del Sindaco per i servizi statali
- Art. 23 Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
- Art. 24 Nomina della giunta
- Art. 25 La giunta – composizione e presidenza
- Art. 26 Competenze della giunta
- Art. 27 Funzionamento della giunta
- Art. 28 Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 29 Decadenza della giunta – mozione di sfiducia

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE.

- Art. 30 Partecipazione dei cittadini
- Art. 31 Riunioni e assemblee

- Art. 32 Valorizzazione delle forme associative e cooperative
- Art. 33 Consultazioni
- Art. 34 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 34 bis Azione popolare

CAPO II REFERENDUM

- Art. 35 Azione referendaria
- Art. 36 Disciplina del referendum
- Art. 37 Effetti del referendum

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 38 Albo Pretorio
- Art. 39 Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

- Art. 40 Demanio e patrimonio
- Art. 41 Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 42 Revisione economico – finanziaria

TITOLO VI I SERVIZI

- Art. 43 Forma di gestione

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 44 Convenzioni
- Art. 45 Accordi di programma

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

- Art. 46 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Art. 47 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 48 Organizzazione del personale
- Art. 49 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 50 Incarichi esterni

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

- Art. 51 Direttore generale
- Art. 52 Segretario comunale
- Art. 53 Vice segretario comunale
- Art. 54 Responsabili degli uffici e servizi
- Art. 55 Forma e termini per l'espressione dei pareri
- Art. 56 Collaborazione esterna

- Art. 57 Avocazione
Art. 58 Ufficio di staff
Art. 59 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 Entrata in vigore
Art. 61 Modifiche allo Statuto.

Approvato con delibera consiliare n° 68 del 29.09.2000

Modificato con delibere consiliari:

- n° 102 del 11.12.2000
- n° 04 del 09.01.2001
- n° 06 del 10.01.2001
- n° 17 del 30.01.2001.

Ravvisato privo di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di Controllo di Udine nella seduta n° 9 del 26.02.2001.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di San Pietro al Natisone è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi dello Stato e della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, è lo strumento della autonomia del Comune di San Pietro al Natisone nel quale sono fissati i fini istituzionali e le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività comunali.
3. Il Comune di san Pietro al Natisone fa parte della provincia di Udine, nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia appartiene allo Stato Italiano e con esso vuole essere parte integrante della U.E. In tale contesto il Comune di San Pietro al Natisone si sente partecipe della Comunità di lavoro Alpe – Adria e favorisce i rapporti di buon vicinato con le regioni contermini di Carinzia e Slovenia.
4. Il Comune di San Pietro al Natisone favorisce, inoltre, ogni forma di cooperazione transfrontaliera e di collaborazione nell'ambito dei programmi e delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, linguistici, culturali e delle tradizioni locali nello spirito di superamento di ogni nazionalismo.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.3

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche culturali, linguistiche e religiose di tutti i cittadini, riconoscendo la matrice slovena dell'etnia, della cultura e della lingua della popolazione originaria.
2. In riferimento al particolare valore naturalistico e paesaggistico del proprio territorio, il Comune opera per la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le risorse ambientali.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio favorendo ogni iniziativa concertata .
4. Tenuto conto delle difficoltà con cui tali finalità e compiti possono essere svolti da un Ente comunale di limitate dimensioni il Comune di San Pietro al Natisone si fa parte attiva affinché si realizzino forme di

unione e di fusione tra i comuni delle Valli del Natisone.

Art. 4

Sede

1. Il Comune di S. Pietro al Natisone ha la sede legale presso il municipio situato nell'abitato di S. Pietro al Natisone che ne rappresenta il capoluogo.

2. Sono frazioni del Comune di S. Pietro al Natisone i centri abitati di : Altovizza/ATOVCA/CEBAJ, Azzida/AZLA, Becis/BECJA, Biarzo/BJARC, Cedron/CEDRON, Clenia/KLENJE, Cocevaro/KOCEBAR, Correda/KOREDA, Costa/KUOSTA, Mezzana/MECANA, Oculis/NOKULA, Podar/PODAR, Ponteacco/PETJAG, Ponte S. Quirino/MUOST/PUINT, Puoie/PUOJE, San Pietro al Natisone/SPIETAR, Borgo San Quirino/SKURIN, Sorzento/SARZENTA, Sottovernassino/POD BARNAS, Tarpezzo/TARPEC, Tiglio/LIPA, Vernassino/GORENJ BARNAS, Vernasso/BARNAS.

3. Il Comune rispetta la toponomastica e la micro-toponomastica originaria quale patrimonio storico della comunità a prescindere dalla lingua in cui essa è espressa.

Art. 5

Segno distintivo

1. Il Comune di San Pietro al Natisone ha un proprio stemma così descritto: "d'azzurro alla croce dal calvario capovolta e posta in banda, circondata da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dei colori nazionali, esteriori da Comune".

2. Il Comune è dotato pure di un gonfalone che ne riporta lo stemma su drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di fregi d'argento con l'iscrizione centrata in argento: Comune di San Pietro al Natisone.

3. In occasione delle solennità, durante le quali per norma viene esposta la bandiera della Repubblica italiana, verrà esposta anche quella dell'Unione europea e del Comune di S. Pietro al Natisone.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice – Sindaco e, in mancanza, dal consigliere anziano.

4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 8

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso la segreteria comunale il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Del deposito viene dato avviso ai consiglieri comunali i quali potranno presentare emendamenti entro 7 giorni consecutivi dal deposito.
6. Entro i successivi 10 giorni consecutivi il Sindaco, sentita la giunta comunale, convocherà il Consiglio comunale per la discussione degli emendamenti e l'approvazione del programma di governo.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 9

Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie: sono ordinarie le sedute nelle quali si discute del bilancio di previsione, del riequilibrio della gestione e del conto consuntivo, sono straordinarie tutte le altre;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono predisposte da parte del responsabile del servizio e dovranno essere a disposizione dei consiglieri a partire dal giorno successivo all'invio della convocazione;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, del seguente numero di consiglieri assegnati:
 - n. 7 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 5 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1 possono essere costituiti tanti gruppi quante sono le rappresentanze politiche in consiglio comunale, indipendentemente dal numero delle liste presentate.

Si considera capogruppo:

 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o i

rappresentanti politici della lista di maggioranza che ne facciano richiesta nei termini di legge;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste o i rappresentanti politici della lista/e di minoranza che ne facciano richiesta nei termini di legge;

Ovvero i componenti partitici o politici delle liste e che ne facciano richiesta entro i termini di legge.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, il quale decide sulla stessa tenuto conto delle giustificazioni addotte dal consigliere; Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 10

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 11

Uso dello sloveno

In attuazione dell'art. 6 della Costituzione Italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo della parlata originaria, nel corso dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni è ammesso l'uso del dialetto o della lingua sloveni ai sensi dell'art. 7 della Legge 15 dicembre 1999, n° 482; la verbalizzazione del consiglio comunale avverrà esclusivamente in lingua italiana, e gli interventi effettuati in lingua o in dialetto sloveni sono necessariamente e contestualmente tradotti in lingua italiana.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, prima della loro adozione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per sette giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di consentire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- permanenti, temporanee e speciali;

- straordinarie di studio;

- di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina l'istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 14

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Art. 15

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 16

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 8, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 17

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. In caso di dimissioni si applica il disposto dell'art. 23 della L.R. 23/97.

Art. 18

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 19

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al

principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza; in tal caso le eventuali deleghe avranno solo rilevanza interna e finalità consultiva.

Art.20

Competenze del Sindaco quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori comunali.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, come previsto dall'art. 50, comma 8, del D. Lgs.267/2000, fatta salva la competenza del consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservata dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 del D. Lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in consiglio e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro 30 giorni, con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

5. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco, deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

6. Il Sindaco, inoltre:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, in quest'ultimo caso verrà previamente autorizzato, di volta in volta, dalla giunta comunale;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del comune;
- c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;
- e) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale le proprie dimissioni perché il consiglio prenda atto, contestualmente, della decadenza della giunta;
- f) convoca i comizi per i referendum;
- g) adotta ordinanze ordinarie;

Art.21

Competenze organizzative del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore;
- e) conferisce funzioni al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e servizi, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

Art.22

Competenze del Sindaco per i servizi statali

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S.;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza previsti dall'art. 54,

- comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;
 - e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la giunta).

Art. 23

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Può essere nominato assessore anche un singolo cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore non consigliere è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali e/o tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) ed l), del D. Lgs. 267/2000.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione; promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune, ai sensi della L. 27.07.2000, n° 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", si propone di tutelare i diritti dei contribuenti garantendo chiarezza e motivazione degli atti nonché idonea informazione circa le attività riguardanti il settore; a tal fine rinvia la specifica disciplina della materia ad apposito regolamento comunale".

Art. 31

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.32

Valorizzazione delle forme associative e cooperative

1. L'amministrazione del comune di San Pietro al Natisone, cosciente dell'alto valore sociale delle forme di associazione volontaria dei cittadini e della loro importante funzione per la partecipazione democratica alla gestione del bene pubblico, valorizza le autonome forme associative e cooperative presenti sul territorio ed in particolare i comitati di frazione.

2. Con delibera consiliare possono essere costituiti "Gruppi Tematici" formati da cittadini che desiderano dare un contributo coordinato all'attività amministrativa della giunta comunale in specifici settori di intervento tramite: analisi dei problemi, proposte ed iniziative da sottoporre agli organi deliberanti e agli uffici.

3. In considerazione della specificità etnico-culturale del proprio territorio, il Comune promuove la costituzione di una commissione consultiva che sia portavoce delle questioni socio-economiche e culturali, delle opinioni e delle proposte dei cittadini e delle associazioni che liberamente aderiscono alla comunità slovena.

4. I modi e le forme per la realizzazione delle finalità indicate ai commi precedenti saranno definite e

disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 33

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 34

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze sono interrogazioni rivolte da singole persone al Sindaco, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione; le petizioni sono rivolte in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità; le proposte sono avanzate dagli elettori per l'adozione di atti amministrativi.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari, e devono essere presentate per iscritto ed in duplice copia al Sindaco.
4. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli uffici comunali competenti per materia che dovranno esaminarle ed esprimere un parere in tempo utile per consentire al Sindaco di formulare la risposta entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
5. Entro 15 giorni successivi il Sindaco comunica agli interessati l'esito della richiesta che, se negativo, dovrà essere adeguatamente motivato e, se positivo, dovrà contenere l'indicazione dei futuri sviluppi procedurali e dell'ufficio competente.

Art. 34 bis

Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Capo II

REFERENDUM

Art. 35

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. 42 lett. m) del D. Lgs. 267/2000;
 - d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) 500 elettori;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 36

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 37

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che possa leggersi facilmente l'oggetto degli atti, di cui chiunque può chiedere la consultazione presso l'ufficio competente.

Art. 39

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplina le alienazioni patrimoniali.

Art. 41

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 42

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi dell'art. 239, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 43

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Il comune di San Pietro al Natisone può partecipare con proprie quote a società di capitale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 44

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi di interesse pubblico, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 46

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e regionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 48

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. In attuazione dell'art. 9 della Legge 15.12.1999, n° 482, sarà assicurata la presenza di personale con conoscenza specifica del dialetto o lingua sloveni al fine di garantire l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

4. Nei pubblici concorsi, a parità di tutte le altre condizioni previste dalla legge, costituirà titolo di preferenza la conoscenza della lingua tutelata.

5. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 49

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro.

Art. 50

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari

dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II **SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO**

Art. 51

Direttore generale

1. Nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge il Sindaco può nominare un direttore generale che sovrintende alla gestione dell'ente e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli di efficienza ed efficacia.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco e dovrà prevedere l'interruzione anticipata quando per comprovati motivi questo non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

3. Qualora non sia stata effettuata la nomina del direttore generale le sue funzioni potranno essere svolte dal Segretario comunale al quale, nel rispetto della normativa vigente, verrà riconosciuto un adeguato compenso.

Art. 52

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- b) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza;
- c) cura l'attività di redazione dei verbali della giunta e del consiglio sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco, semprechè questa non rientri in quelle di Direttore generale, nel quale caso si contempla quanto previsto al precedente articolo, comma 3.

Art. 53

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- j) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del comune, contratti a tempo determinato di alte speciali mansioni a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per le qualifiche da ricoprire.

Art. 55

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio e/o ufficio di cui al precedente articolo, dovranno essere richiesti di norma almeno tre o sette giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della giunta o del consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e risultare all'interno dell'originale dell'atto deliberativo e/o determina.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Per provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni, tale ulteriore proroga potrà essere richiesta anche dal Segretario comunale.

4. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Art. 56

Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne per obiettivi determinati o con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- a) la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 57

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi.
2. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 58

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 61

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.